DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2004

che modifica l'allegato I della decisione 2003/804/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano

[notificata con il numero C(2004) 1076]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/319/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/804/CE [2] prevedeva l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare nella Comunità molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano, nonché i modelli di certificati che scortano le partite.

(2) Al momento dell'adozione della decisione 2003/804/CE, non è stato possibile includere alcun paese terzo al suo allegato I.

(3) Dall'entrata in vigore della direttiva 91/67/CEE, i requisiti zoosanitari relativi all'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura provenienti da paesi terzi sono rimasti invariati. Nell'attesa che fossero stabiliti requisiti di certificazione armonizzati, gli Stati membri hanno avuto il compito di vegliare affinché le importazioni di animali e prodotti d'acquacoltura provenienti da paesi terzi rispettassero condizioni almeno equivalenti a quelle valide per la commercializzazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 91/67/CEE.

(4) Tra alcuni paesi terzi e alcuni Stati membri sono pertanto in corso scambi di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano. L'applicazione della decisione 2003/804/CE a partire dal 1º maggio 2004 porterebbe all'interruzione degli scambi in questione.

(5) Onde evitare l'interruzione non giustificata degli scambi in corso con paesi terzi che rispettano, secondo gli Stati membri, condizioni almeno equivalenti a quelle valide per la commercializzazione nella Comunità, occorre includere alcuni paesi terzi nell'allegato I della decisione per un periodo provvisorio, nell'attesa che terminino le ispezioni in loco ai sensi della normativa comunitaria.

(6) È opportuno che detta iscrizione provvisoria si limiti alle importazioni, unicamente ai fini del consumo umano, di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone autorizzate ai sensi della direttiva 91/492/CEE del Consiglio [3].

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2003/804/CE è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 1º maggio 2004.

[1] GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
[2] GU L 302 del 21.11.2003, pag. 22.
[3] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Territori da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità europea di determinate specie di molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione

Stato		Territorio		Requisiti specifici (1)		Osservazioni (2)
Codice ISO	Nome	Codice	Descrizione	Bonamia ostreae	Marteilia refringens	
CA	Canada (3)			NO	NO	Molluschi bivalvi vivi unicamente ai fini del consumo umano (3)
HR	Croazia (3)			NO	NO	Molluschi bivalvi vivi unicamente ai fini del consumo umano (3)
MA	Marocco (3)			NO	NO	Molluschi bivalvi vivi unicamente ai fini del consumo umano (3)
NZ	Nuova Zelanda (3)			NO	NO	Molluschi bivalvi vivi unicamente ai fini del consumo umano (3)
TN	Tunisia (3)			NO	NO	Molluschi bivalvi vivi unicamente ai fini del consumo umano (3)
TR	Turchia (3)			NO	NO	Molluschi bivalvi vivi unicamente ai fini del consumo umano (3)
US	Stati Uniti d'America (3)			NO	NO	Molluschi bivalvi vivi unicamente ai fini del consumo umano (3)

(1) A seconda dei casi, indicare "sì" o "no" se l'azienda designata o la zona continentale o costiera è riconosciuta dall'autorità centrale competente del paese esportatore come territorio che soddisfa altresì i requisiti sanitari specifici per l'introduzione in zone e in aziende comunitarie riconosciute o che attuano un programma approvato dalla Comunità per quanto riguarda Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens.

(2) Non vi sono limitazioni se la casella rimane vuota. Se il paese o il territorio è autorizzato ad esportare esclusivamente determinate specie e/o uova o gameti, occorre specificare la specie e/o inserire in questa colonna un'osservazione del tipo "solo uova".

(3) Inserito provvisoriamente solo ai fini dell'importazione destinata al consumo umano. Da rivedere prima del 1º gennaio 2005.»